

## **TI\_GERICHTE 10.2002.321 vom 4. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.321](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.321)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.321 du 4 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.321 del 4 settembre 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 146 cpv. 1 CP – che sostituisce l'art. 148 cpv. 1 vCP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1994 – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Il reato di truffa presuppone in particolare – ora come allora – un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).

#### **E. 2**

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che l'imputato, nella sua qualità di amministratore del Condominio \_\_\_\_\_, ha presentato ai revisori e ai comproprietari conteggi nei quali risultano costi per forniture o prestazioni che non hanno trovato nessun riscontro oggettivo o corrisposte per un importo inferiore, e meglio come esposto in appresso. a) Nel 1989 egli ha conteggiato ai condomini una fornitura di olio combustibile da parte della ditta \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.– [cfr. "dettaglio spese condominio 1989 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1989" nel classificatore M], nel 1991 una fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.– ["dettaglio spese condominio 1991 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1991" nel medesimo classificatore], nel 1993 una fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.– ["dettaglio spese condominio 1993 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1993" nel medesimo classificatore], nel 1994 una fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.– ["dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1994" nel medesimo classificatore] e nel 1996 una fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10 ["dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)" dell'aprile 1997, in alto, allegato al "riassunto spese 1996" datato 4 marzo 1997 nel medesimo classificatore], il tutto senza che tali forniture trovassero il minimo riscontro negli atti richiesti dal Procuratore pubblico sia all'accusato sia alla ditta fornitrice (cfr. act. B8, nel classificatore

E, così come il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ SA" allegato 12 all'act. 42, nel classificatore D). Di tali importi, fr. 3826.10 sono poi stati restituiti ai condomini in seguito a un reclamo dei medesimi [cfr. in particolare "dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)" dell'ottobre 1997, in alto, allegato al "riassunto spese 1996" del 7 ottobre 1997 nel classificatore M]. b) Nel 1990 l'interessato ha conteggiato ai condomini costi per l'acquisto di una \_\_\_\_\_, di un \_\_\_\_\_ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.- (cfr. "conto lavatrice" allegato al "riassunto spese 1990" nel classificatore M), prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.- (cfr. act. B1.3 segg., in particolare B1.7, nel classificatore E). Lo stesso anno egli ha esposto costi di fr. 38 800.- per opere eseguite dall'Impresa di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cfr. "cosmesi Balconi conteggio definitivo" del marzo 1990, nel classificatore M), sebbene in realtà tali prestazioni fossero costate solo fr. 17 000.- (fr. 10 000.- versato come acconto il 30 agosto 1989 e fr. 7000.- versati a saldo il 15 novembre 1989: cfr. act. B7.1, nel classificatore E). Sempre nel 1990 egli ha conteggiato ai condomini un intervento della ditta \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per fr. 199.- [cfr. "spese condominio 1990 (proprietari)", a metà, allegato al "riassunto spese 1990", nel classificatore M], intervento in realtà mai avvenuto (cfr. act. B9.1 nel classificatore doc. E, così come il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ SA" allegato 2 all'act. 42, nel classificatore D). c) Nel 1992 l'amministratore ha conteggiato ai condomini oneri per la fattura 30 giugno 1993 della ditta " \_\_\_\_\_ ", \_\_\_\_\_, per la somma di fr. 6825.- (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ costruzioni generali SA" allegato 3 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 6200.- (cfr. annotazione in calce alla fattura allegata all'act. B6, nel classificatore E), con una maggiorazione di fr. 625.-. Lo stesso anno egli ha esposto costi per la fattura 26 giugno 1993 della ditta \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per la somma di fr. 640.- (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ " allegato 14 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 600.-, come riconosciuto dallo stesso accusato nell'interrogatorio del 15 marzo 2001 (act. A11, pag. 2 in alto, nel classificatore D). d) Nel 1992 e nel 1993 l'accusato ha poi esposto due fatture emesse dalla ditta \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per importi superiori a quelli da lui in realtà versati, ossia la fattura n. 30.61.14 del 23 giugno 1993 per fr. 7550.- pagata il 4 agosto 1993 fr. 6800.-, e la fattura n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1994 per fr. 666.- pagata il \_\_\_\_\_ 1994 fr. 600.- (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ SA" allegato 4 all'act. 42, nel classificatore D). Della fattura n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ 1996 per fr. 5000.- (decreto d'accusa, capo d'accusa n. 1.3 lett. c) si dirà in seguito. e) Nel 1992 e nel 1994 egli ha esposto, sempre a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società \_\_\_\_\_: nell'anno 1992, fr. 85.- e, nell'anno 1994, fr. 203.-, fr. 135.- e fr. 29.60, per complessivi fr. 452.60 (cfr. in particolare verbale del 15 marzo 2001, act. A11, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, così come act. B13 nel classificatore E). f) Nel 1995 l'imputato ha esposto per finire la fornitura di \_\_\_\_\_ da parte della ditta \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per fr. 284.-, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.- (cfr. in particolare il

"riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ SA" allegato 6 all'act. 42, nel classificatore D). g) Complessivamente, l'accusato ha in definitiva conteggiato ai condomini prestazioni sprovviste di qualsiasi riscontro documentale – inducendo i condomini a pagare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti – per complessivi fr. 38 866.60 (totale eccedenze pari a fr. 42 692.70 cui vanno dedotti i fr. 3826.10 restituiti di cui al consid. 2a in fine).

**E. 2.1**

\_\_\_\_\_ : fr. 5995.15;

**E. 2.2**

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ : fr. 4255.90 complessivi;

**E. 2.3**

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ : fr. 3400.80 complessivi;

**E. 2.4**

\_\_\_\_\_ : fr. 2594.35;

**E. 2.5**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ : fr. 4061.55 complessivi;

**E. 2.6**

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ : fr. 4061.55 complessivi; 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: – \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, – lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, a: – Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_.

Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria: Distinta di  
pagamento a carico di \_\_\_\_\_ : fr. 600.– tassa di giustizia  
fr. 400.– spese giudiziarie fr. 1000.– totale

**E. 3**

Chiamato a fornire ragguagli in merito a tutte le incongruenze l'accusato si è difeso dolendosi di errori personali, per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte, o delle ditte, per avere fornito documentazione incompleta. Ne desume, l'interessato, che gli atti di causa non bastano a dimostrare la sua volontà di indurre i condomini a versare più del dovuto. Donde la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove. a) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid. 2d). b) In concreto, si è detto che l'imputato ha conteggiato ai condomini esborsi sprovvisti di qualsiasi riscontro documentale, fra il 1989 e il 1996, in oltre 15 diverse occasioni, riguardanti una decina di fornitori e secondo varie modalità (conteggio di prestazioni non avvenute, maggiorazione di costi), inducendo i condomini a versare conguagli superiori al dovuto per complessivi fr. 38 866.60. Ora, se qualche sporadica incongruenza può apparire involontaria, non si vede come possa la difesa ragionevolmente sostenere che tutte le irregolarità documentate dall'inchiesta penale siano riconducibili a meri errori personali o di terzi. Né giova all'imputato dolersi di avere gettato i giustificativi solo dopo l'approvazione dei conteggi dai revisori e dall'assemblea dei condomini, ove si consideri che lo stesso interessato ha avuto modo di "paragonare il volume di carta del condominio come una economia domestica un po' più grande" (verbale del 19 gennaio 2000, act. 3, pag. 2 verso il basso, nel classificatore D). Da una valutazione dell'insieme delle circostanze, questo giudice perviene in definitiva al convincimento che le irregolarità poc'anzi descritte non siano dovute a errore, ma sono riconducibili alla volontà dell'imputato di indurre i condomini ad atti pregiudizievoli del loro patrimonio. c) In tre episodi è lecito per converso nutrire un ragionevole dubbio sull'esistenza di un reato. Riguardo all'imputazione descritta al punto 1.3 lett. c del decreto d'accusa (maggiorazione di fr. 500.– della fattura \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1996), dalla documentazione prodotta successivamente al decreto d'accusa non si può escludere che l'imputato abbia corrisposto fr. 5000.–, anziché 4500.– come ritenuto dall'autorità inquirente (cfr. annotazione in calce all'esemplare della fattura allegato 12 alla lettera del \_\_\_\_\_ 2001 della parte civile \_\_\_\_\_: doc. TPC 9 nel fascicolo "documenti successivi all'opposizione al decreto d'accusa"). Quanto all'imputazione descritta al punto 1.9 del decreto d'accusa (doppia esposizione, nel 1993 e nel 1994, del premio assicurativo annuale della \_\_\_\_\_ Assicurazioni), le circostanze del caso inducono questo giudice a ritenere plausibile una svista da parte dell'accusato. Per quel che è dell'addebito di fr. 370.– sul "dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)" (punto 1.10 del decreto d'accusa), a ragione la difesa sottolinea come dagli atti risulti una fattura di pari importo (act. B13.2 nel classificatore E). Per siffatti episodi decade pertanto ogni addebito penale.

#### **E. 4**

Dal fascicolo processuale si evince in definitiva come l'accusato abbia per vero ingannato i comproprietari – per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto – esponendo nei conteggi condominiali costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti per complessivi fr.

38 866.60. I presupposti cui l'art. 146 CP subordina il reato di truffa risultano dunque sotto questo profilo adempiuti. a) Per quel che concerne il requisito dell'astuzia, la difesa si duole di come un'eventuale intenzione dolosa non esimeva né i revisori né i comproprietari – comunque sia – dal loro dovere di verifica. A ragione il Procuratore pubblico sottolinea tuttavia al riguardo come l'imputato abbia approfittato della totale fiducia riposta in lui dai revisori e dai condomini dopo una decennale attività svolta in qualità di amministratore del Condominio \_\_\_\_\_ e sapeva che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili (cfr. in particolare act. A6, pag. 2 nel mezzo e act. A8, pag. 2 verso l'alto, nel classificatore D). Occorre inoltre rammentare come l'interessato abbia cercato in ogni modo di celare l'inganno, gettando tutta la documentazione in suo possesso, falsificando di volta in volta nuove posizioni contabili e inserendo nei conteggi fatture inerenti ad altri anni (com'è il caso ad esempio per le fatture inerenti alla "terza" fornitura annua di gasolio di cui all'allegato 12 all'act. 42, che il teste ha confermato non essere mai avvenuta: verbale del dibattimento, pag. 4 in alto; cfr. anche gli allegati 3, 4 e 14 all'act. 42, nel classificatore D), rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento. Ciò posto, non si vede come i comproprietari – anche osservando le più elementari regole di prudenza – potessero ragionevolmente accorgersi di errori inerenti a singole posizioni contabili celate ad arte. Essi, in simili circostanze, dovevano necessariamente fare affidamento all'onestà dell'amministratore. E l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e dovevano giocoforza riporre – nell'imputato. Il reato di truffa risulta dunque realizzato anche sotto questo aspetto. b) La difesa lamenta inoltre che l'autorità inquirente non abbia accertato la destinazione finale delle eccedenze versate dai condomini. La censura si rivela tuttavia inconsistente, ove solo si consideri che il reato di truffa è adempiuto già al momento in cui la vittima dispone in modo pregiudizievole del suo patrimonio. Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma degli art. 712 h segg. CC – nei confronti della comunione dei condomini, che "acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano" (art. 712 I CC). Né la truffa presuppone un fine d'arricchimento personale, potendo essere ordita anche per "procacciare ... ad altri un indebito profitto" (art. 146 cpv. 1 CP). Le censure sollevate al riguardo dalla difesa sono destinate pertanto all'insuccesso. Se ne conclude che l'agire dell'imputato adempie il reato di truffa, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

#### **E. 5**

Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, l'art. 251 n. 1 CP – nella versione attuale e in quella previgente – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. In

caso di falso ideologico – ossia di documento falso nel solo contenuto – l'art. 251 CP va invero applicato restrittivamente: una fattura per lavori non eseguiti non basta per esempio a configurare un "falso" perché nulla le attribuisce credibilità particolare (Rep. 1995 pag. 288 consid. 2 con riferimenti). La cosiddetta "menzogna scritta" trascende in violazione dell'art. 251 CP solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o alla persona che lo ha redatto (DTF 129 IV 134 consid. 2.1 con richiami di giurisprudenza). In concreto, si è detto che i conteggi falsi allestiti dall'imputato all'attenzione dei revisori e dell'assemblea dei condomini non sono stati redatti da un privato qualsiasi, ma da un amministratore di condominio, ossia da una persona chiamata a svolgere un ruolo di garante della corretta gestione dell'immobile e in cui i comproprietari sono giocosamente tenuti a riporre una fiducia particolare. Sotto questo profilo il ruolo che l'imputato era chiamato a ricoprire nei confronti dei condomini può essere equiparato, per esempio, a quello di un architetto incaricato di approvare determinate fatture o di un funzionario dirigente di banca incaricato di rilasciare un'attestazione bancaria (cfr. anche la casistica in DTF inedita 6S.99/2003 del 26 maggio 2003, consid. 3.2.3). I falsi conteggi vagliati in relazione con il reato di truffa (sopra, consid. 2) assumono per questo motivo una valenza giuridica accresciuta, tale – in ultima analisi – da qualificare l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art. 251 n. 1 CP. La tesi accusatoria merita dunque anche sotto questo profilo conferma.

#### **E. 6**

Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto, l'entità dell'importo oggetto di reato giustificherebbe – di per sé – una pena detentiva finanche superiore ai 90 giorni proposti dal Procuratore pubblico. Questi ha nondimeno contenuto la pena entro i limiti del decreto d'accusa tenendo conto, in particolare, del lungo tempo trascorso fra i reati e l'emanazione del decreto d'accusa (art. 64 CP, menzionato nel decreto d'accusa). Ciò premesso, occorre inoltre considerare il tempo ulteriormente trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa all'attuale giudizio, così come l'assenza di precedenti penali, il decadimento di taluni capi d'accusa che hanno ridimensionato la somma oggetto di reato di fr. 4528.30 (sopra, consid. 3c), così come l'impossibilità di concludere che l'imputato abbia agito per fini di lucro personali. Si giustifica pertanto – tutto sommato – di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico da 90 a 60 giorni di detenzione. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 3 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

#### **E. 7**

Per quel che concerne da ultimo le pretese avanzate dalle parti civili, la commissione del reato di ripetuta truffa dell'amministratore verso i condomini implica – di riflesso – la realizzazione delle condizioni cui l'art. 41 CO subordina la rifusione alle vittime del danno subito. Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art. 97 cpv. 1 CO. Il pregiudizio cagionato alle singole parti civili risulta altresì dimostrato nella sua entità, pari alla parte versata dai singoli condomini – in funzione delle loro quote di proprietà – dell'importo complessivo che essi sono stati indotti a versare in eccesso, e meglio: fr. 5995.15 per \_\_\_\_\_ (154.25 / 1000 di fr. 38 866.60), fr. 4255.90 complessivi per

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( 109.5 / 1000 di fr. 38 866.60), fr. 3400.80 complessivi per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( 87.5 / 1000 di fr. 38 866.60), fr. 2594.35 per \_\_\_\_\_ ( 66.75 / 1000 di fr. 38 866.60), fr. 4061.55 complessivi per \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( 104.5 / 1000 di fr. 38 866.60) e fr. 4061.55 complessivi per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ( 104.5 / 1000 di fr. 38 866.60). L'imputato dev'essere in definitiva condannato a versare alle parti civili siffatti importi. visti \_\_\_\_\_ gli art. 41, 63 seg., 146 cpv. 1 (148 cpv. 1 vCP) e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti come segue: dichiara \_\_\_\_\_ autore colpevole di 1. ripetuta truffa per avere, a Mendrisio presso il Condominio \_\_\_\_\_, nel periodo 1989-1996, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua veste di amministratore del Condominio \_\_\_\_\_, allestito conteggi condominiali inesatti esponendo in essi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti e, basandosi sul fatto che egli godeva della totale fiducia dei revisori e dei condomini, come pure sul fatto che frequentemente egli contabilizzava l'anno successivo fatture pagate l'anno precedente rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento, sottoposto i conteggi così allestiti dapprima ai revisori e in seguito all'Assemblea dei condomini, fatto loro approvare tali conteggi, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio consistenti nel pagamento di conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti, giustificando appunto tali richieste fondandosi sui conteggi annuali maggiorati, cagionando loro un danno pari a complessivi fr. 38 866.60, e, più precisamente, 1.1 esposto costi per forniture di olio combustibile da parte della ditta \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, o, in realtà mai avvenute, per complessivi fr. 16 876.10, inducendo i condomini a versargli tale importo, le forniture mai effettuate potendo essere così riassunte: a) nel 1989 fornitura di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.-, b) nel 1991 fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.-, c) nel 1993 fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.-, d) nel 1994 fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.-, e) nel 1996 fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10, di cui fr. 3826.10 restituiti ai condomini a seguito di reclamo; 1.2 esposto, nel 1990, costi per l'acquisto di una \_\_\_\_\_ s, di un \_\_\_\_\_ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.- prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.-, con una maggiorazione di fr. 1600.-, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 1600.- a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto; 1.3 esposto costi per opere eseguite dalla ditta \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per importi superiori a quelli da lui in realtà pagati, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 816.- a titolo di conguagli in realtà non dovuti, e più precisamente: a) nel 1992 la fattura no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1993 per la somma di fr. 7550.-, mentre in realtà il \_\_\_\_\_ 1993 egli pagò fr. 6800.-, con una maggiorazione pari a fr. 750.-, b) nel 1993 la fattura no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1994 per la somma di fr. 666.-, mentre in realtà il \_\_\_\_\_ 1994 egli pagò fr. 600.- con una maggiorazione pari a fr. 66.-, 1.4 esposto, nel 1992, costi per la fattura \_\_\_\_\_ 1993 della ditta " \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ", \_\_\_\_\_, per la somma di fr. 6825.-, prestazione in realtà costata solo fr. 6200.-, con una maggiorazione di fr. 625.-, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 625.- a titolo di conguaglio in realtà non dovuto; 1.5 esposto, nel 1990, per opere

eseguite dall'Impresa di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, costi per fr. 38 800.-, prestazioni in realtà costate fr. 17 000.- (fr. 10 000.- acconto del 30.8.1989, fr. 7000.-, a contanti, versati a saldo il \_\_\_\_\_ .1989) come da relativa fattura \_\_\_\_\_ .1989 , con una maggiorazione di fr. 21 800.-, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 21 800.- in realtà non dovuti; 1.6 esposto, nel 1990, un intervento della ditta \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ per fr. 199.-, intervento in realtà mai avvenuto, con una maggiorazione pari a fr. 199.-, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 199.- a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto; 1.7 esposto, nel 1995, la fornitura di \_\_\_\_\_ da parte della ditta \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per fr. 284.-, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.-, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 284.- a titolo di conguaglio in realtà non dovuto; 1.8 esposto, nel 1992, costi per la fattura \_\_\_\_\_ .1993 della ditta \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_, per la somma di fr. 640.-, prestazione in realtà costata solo fr. 600.-, con una maggiorazione di fr. 40.-, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 40.- a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto; 1.9 esposto, a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società \_\_\_\_\_, con una maggiorazione pari a complessivi fr. 452.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 452.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio: - nell'anno 1992 fr. 85.-; - nell'anno 1994 fr. 203.-, fr. 135.- e fr. 29.60; 2. ripetuta falsità in documenti per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento, e, meglio, per avere allestito i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti o sostenuti per importi inferiori; condanna \_\_\_\_\_ 1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; 2. al versamento alle parti civili, a titolo di risarcimento:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.